Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — Roma — Giovedì, 30 gennaio — Numero 25

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 18: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All' Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80: » » 43: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente all'*Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

SENATO DEL REGNO

AVVISO DI CONCORSO

A termini della deliberazione del Consiglio di presidenza in data 16 gennaio 1919, è aperto un concorso per titoli e per esami ad un posto di revisore dei resoconti parlamentari, con lo stipendio di base, minimo di L. 5000 e massimo di L. 6000, da raggiungersi quest'ultimo con cinque aumenti triennali, oltre gli aumenti proporzionali portati dal Luogotenenziale decreto 10 febbraio 1918, n. 107 e l'indennità straordinaria pel tempo di guerra di cui al Luogotenenziale decreto 14 settembre 1918, n. 1314.

I concorrenti dovranno presentare alla Presidenza del Senato (Ufficio di segreteria) non più tardi delle ore 12 del giorno 31 marzo 1919 la domanda in carta bollata da L. 2, i titoli e i seguenti documenti, debitamente vidimati e legalizzati:

a) fede di nascita, dalla quale risulti la cittadinanza italiana del concorrente e l'aver egli compiuti i 25 anni di età e non aver oltrepassati i 35 al 31 marzo 1919. Per gli impiegati attualmente in servizio dello Stato, il limite di età è di 38 anni;

b) certificato di aver soddisfatto agli obblighi di leva;

c) certificato penale in data non anteriore al 1° febbraio 1919;

d) diploma originale di laurea in giurisprudenza o in lettere conseguita in una R. Università o in uno dei Regi Istituti di studi superiori;

e) certificato comprovante i voti riportati dai concorrenti nelle singole prove degli esami universitari o degli Istituti superiori;

f) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica.

Sono titoli: le pubblicazioni letterarie e giuridiche; i pubblici uffici esercitati, l'idoneità ottenuta in concorsi governativi.

I primi cinque candidati prescelti per titoli, saranno chiamati alle seguenti prove di esame:

a) svolgimento di un tema sulle istituzioni parlamentari (il tempo utile per la consegna dei lavori è di cinque ore);

b) breve svolgimento di un tema in lingua francese (il tempo utile per la consegna dei lavori è di due ore);

c) compilazione del resoconto sommario di una o più sedute pubbliche del Senato;

d) correzione dei resoconti stenografici di quelle parti delle sedute delle quali i canditati abbiano compilato antecedentemente il resoconto sommario;

e) prova pratica di stenografia.

A parità di merito saranno prescelti i laureati in belle lettere e coloro che dimostreranno di conoscere altre lingue, con preferenza alla lingua inglese o tedesca.

Il vincitore del concorso non potrà esercitare alcuna professione, nè collaborare nella stampa politica periodica; inoltre, durante le interruzioni dei lavori parlamentari come durante le ferie, salva la licenza annuale degli impiegati del Senato, sarà, ove occorra, temporaneamente applicato ad altri uffici di concetto della Camera vitalizia.

Roma, 28 gennaio 1919.

Il direttore di segreteria del Senato: *R. Perrino.*

LEGGI E DECRETI

Il numero 6 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduti i decreti Luogotenenziali 29 aprile 1917, n. 670, e 24 luglio 1917, n. 1185, concernenti l'inscrizione degli operai degli stabilimenti ausiliari alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e la costituzione di un fondo per la disoccupazione involontaria;

Veduto il decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, contenente provvedimenti per la disoccupazione involontaria;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e con i ministri del tesoro, delle finanze, delle poste e dei telegrafi,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo di disoccupazione costituito in forza delle disposizioni dei decreti Luogotenenziali 29 aprile 1917, n. 670, e 24 luglio 1917, n. 1185, e il fondo stanziato in bilancio col decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, per sussidi di disoccupazione agli operai, sono erogati con le norme del presente decreto.

Art. 2.

Sono ammessi al sussidio di disoccupazione gli operai e le operaie e i braccianti che resteranno involontariamente disoccupati durante il periodo intercorrente fra la data del presente decreto e il 31 dicembre 1919.

Nei lavori agricoli e negli altri lavori in cui è normale un periodo di disoccupazione stagionale, questa non è considerata come disoccupazione involontaria agli effetti del presente decreto.

La disoccupazione stagionale di cui al precedente capoverso è però considerata come disoccupazione involontaria nei riguardi dei lavoratori rinviati dal servizio militare per effetto della smobilitazione generale.

Il sussidio sarà pagato per ogni giornata di effettiva disoccupazione, compresi i giorni festivi, che rientrano nel periodo della disoccupazione, e per un numero complessivo di non più di centottanta giornate.

Art. 3.

Il sussidio di disoccupazione è dovuto a cominciare dall'ottavo giorno di disoccupazione dopo quello per il quale l'operaio ha percepito l'ultimo salario o dopo l'ultimo giorno di permanenza nell'esercito mobilitato, purchè l'operaio ne abbia fatto domanda entro cinque giorni da quando è rimasto disoccupato o è stato congedato e si sia inscritto, entro lo stesso termine, ad un ufficio di collocamento registrato o istituito per decreto reale o alla Commissione comunale di avviamento al lavoro.

Il ritardo nella presentazione della domanda di sussidio e nell'iscrizione al collocamento importa la decadenza dal sussidio per i giorni di ritardo verificatisi.

Il periodo di carenza di otto giorni stabilito dal presente articolo si applica una sola volta per ciascun operaio.

Art. 4.

Gli operai degli stabilimenti contemplati dal decreto Luogotenenziale del 5 dicembre 1918, n. 1814, e dal decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1918, n. 1860, che avranno ricevuto dall'industriale che li occupava un indennizzo di licenziamento, otterranno il sussidio di disoccupazione a cominciare dall'ottavo giorno dopo quello per il quale hanno percepito l'indennizzo di licenziamento, purchè entro cinque giorni ne facciano domanda e si inscrivano al collocamento.

Le giornate per le quali viene percepito l'indennizzo di licenziamento di deducono dalle 180 giornate di disoccupazione sussidiabili.

Art. 5.

Non sono considerati come operai involontariamente disoccupati

1° coloro che si sono licenziati spontaneamente dagli stabilimenti presso i quali lavoravano;

2° coloro che siano licenziati da uno stabilimento per gravi mancanze;

3° coloro che, pur essendo stati licenziati dall'industriale presso il quale prestavano opera salariata, hanno una posizione economica o una professione che loro consenta di rinunciare al lavoro salariato;

4° le donne che, avendo prestato un occasionale lavoro salariato durante la guerra, cessano di appartenere alla categoria dei salariati per ritornare alle loro funzioni famigliari.

Cessano di essere considerati come operai disoccupati coloro che abbiano rifiutato di assumere, in base alle tariffe locali correnti, un lavoro adeguato che sia stato loro offerto da un ufficio di collocamento registrato o creato con decreto Reale in conformità del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1911, o dagli altri organi di distribuzione dei sussidi di disoccupazione contemplati dal presente decreto.

Art. 6.

Agli effetti della determinazione del sussidio di disoccupazione, di cui agli articoli seguenti, i comuni del Regno si considerano divisi in tre categorie. Appartengono alla prima categoria i Comuni che hanno una popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, alla seconda categoria i Comuni che hanno una popolazione da 20.001 a 60.000 abitanti, alla terza categoria quelli con oltre 60.000 abitanti.

È data facoltà alle Commissioni provinciali di revisione dei sussidi di spostare, dietro richiesta degli interessati, i Comuni della rispettiva Provincia dalla categoria loro assegnata nel comma precedente, ad altra superiore o inferiore, quando, dopo raccolte le necessarie informazioni e fatte le opportune indagini, riconoscano questo spostamento giustificato tenendo conto sia del livello medio generale dei salari locali, sia delle speciali condizioni che possono determinare un maggiore o minore costo della vita.

Il provvedimento della Commissione provinciale di revisione deve essere approvato dal ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, d'accordo col ministro del tesoro, e diventa esecutivo dalla data che sarà stabilita nel provvedimento di approvazione.

Art. 7.

Il sussidio giornaliero di disoccupazione per gli operai contemplati nell'art. 2 del presente decreto è stabilito nella misura seguente:

	Operai residenti in Comuni di		
	1a categ.	2a categ.	3a categ.
	Lire	Lire	Lire
Maschi in età di almeno 21 anni compiuti . .	2 —	2 50	3 —
» dai 16 anni compiuti ai 21	1 —	1 50	2 —
» dai 12 » ai 16	0 50	0 75	1 25
Femmine in età di almeno 21 anni compiuti .	1 50	2 —	2 50
» dai 16 anni compiuti ai 21	0 75	1 25	1 75
» dai 12 » ai 16	0 50	0 75	1 —

Gli operai contemplati dal decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 670, che siano stati effettivamente inscritti alla Cassa nazionale di previdenza in conformità dell'art. 11 del presente decreto, riceveranno, in aggiunta al sussidio giornaliero suaccennato, una integrazione nella misura seguente:

maschi in età di almeno 21 anni compiuti, L. 1
maschi dai 16 anni compiuti ai 21, L. 0,50
maschi dai 12 anni compiuti ai 16, L. 0,25
femmine in età di almeno 21 anni compiuti, L. 0,75
femmine dai 16 anni compiuti ai 21, L. 0,50
femmine dai 12 anni compiuti ai 16, L. 0,25.

Art. 8.

All'operaio o all'operaia sussidiati, che hanno il coniuge disoccupato e non sussidiato a termini del presente decreto, oppure che hanno figli minori di 12 anni compiuti, o che insieme hanno il coniuge nelle condizioni suddette e figli minori di 12 anni, viene corrisposto, durante il periodo della disoccupazione sussidiata, un supplemento di sussidio nella misura unica complessiva, qualunque sia il numero dei figli, di L. 0,50 al giorno nei Comuni di prima e seconda categoria e di L. 0,75 al giorno nei Comuni di terza categoria.

Art. 9.

Il supplemento di sussidio per la moglie e i figli minori di 12 anni è dovuto anche nel caso di famiglie irregolari per la donna convivente da almeno due anni con l'operaio sussidiato, e per i figli naturali minori di 12 anni, legalmente riconosciuti dalla persona sussidiata.

Il preesistente stato di convivenza per la durata di due anni dovrà risultare da apposito atto giudiziale di notorietà.

Art. 10.

Quando si trovino contemporaneamente disoccupati o ricevano il sussidio di disoccupazione, a termini del presente decreto, il marito e la moglie, il padre o la madre e taluno dei figli, mentre rimane integro il pagamento del sussidio a favore del componente la famiglia che gode del sussidio maggiore, tutti gli altri sussidi giornalieri di disoccupazione sono ridotti alla metà.

Rimangono ferme, anche in questo caso, le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 concernenti l'integrazione per gli operai degli stabilimenti ausiliari e il supplemento di sussidio per la moglie e i figli minori di 12 anni.

Agli effetti del presente articolo sono considerati come coniugi l'uomo e la donna conviventi da almeno due anni; i figli naturali riconosciuti sono equiparati a figli legittimi.

Art. 11.

Gli operai degli stabilimenti ausiliari contemplati dal decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 670, per avere la integrazione del sussidio giornaliero di disoccupazione stabilita all'art. 7 del presente decreto, dovranno essere stati inscritti alla Cassa nazionale di previdenza e aver versato i relativi contributi per almeno sei quindicine.

Art. 12.

I sussidi di disoccupazione di cui è oggetto il presente decreto saranno distribuiti per il tramite dei seguenti organi:

a) le Casse operaie di disoccupazione che facciano per proprio conto un regolare servizio di sussidi di disoccupazione, per i soci ad esse inscritti;

b) le Casse di disoccupazione istituite da Comuni e Provincie e da altri Corpi morali, per gli operai appartenenti alle categorie per le quali tali Casse fanno servizio di sussidi di disoccupazione, purchè non si tratti di operai inscritti alle Casse professionali, di cui al comma *a)* del presente articolo;

c) gli Uffici di collocamento istituiti con R. decreto e quelli registrati a norma del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1911, per gli operai esclusi dalle Casse di cui ai comma *a)* e *b)* del presente articolo;

d) le Commissioni comunali di avviamento al lavoro, istituite a norma del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, numero 1911, nei Comuni ove non esistono gli organi indicati ai comma *a)*, *b)* e *c)* e per gli operai che non possono far capo a tali organi;

e) altri organi che siano a ciò autorizzati dal ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Finchè gli organi di cui al presente articolo non siano in grado di funzionare la distribuzione dei sussidi di disoccupazione sarà fatta dal sindaco del Comune o da un suo delegato.

Art. 13.

Le Casse operaie di disoccupazione, le Casse comunali e provinciali, quelle istituite da altri enti morali e le organizzazioni professionali che intendano assumere il servizio della distribuzione dei sussidi di disoccupazione conferiti dallo Stato, debbono chiedere di essere a ciò autorizzate con domanda rivolta al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro (Ufficio del lavoro), accompagnata dai seguenti documenti;

a) statuto o regolamenti della Cassa:
b) breve relazione sul funzionamento della Cassa nell'anno 1917;
c) prospetto numerico dei soci inscritti al primo novembre 1918 divisi per categorie.

Art. 14.

Le Casse di disoccupazione, le organizzazioni, le Commissioni comunali di avviamento al lavoro e gli altri organi autorizzati di cui all'articolo 12 dovranno adottare le norme contabili che saranno prescritte dal Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro e sottoporsi a tutti i controlli che dallo stesso Ministero saranno stabiliti per il servizio dei sussidi di disoccupazione.

Art. 15.

È istituita in ogni Provincia una Commissione provinciale di revisione dei sussidi composta di un giudice di tribunale, nominato dal presidente del tribunale, che la presiede, di un delegato del prefetto, scelto fra i funzionari di ragioneria della prefettura, del ragioniere capo dell'Intendenza di finanza, di un rappresentante dei conduttori d'opera e di un rappresentante dei lavoratori scelti dal presidente del tribunale fra i componenti della Commissione preposta all'ufficio di collocamento funzionante per la Provincia istituito con decreto Reale o registrato a termini del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1911, oppure, in mancanza di tale ufficio, fra i componenti della Commissione provinciale di avviamento al lavoro.

Se il capoluogo della Provincia non sia sede di tribunale la Commissione è presieduta dal pretore del mandamento dove essa ha sede.

Art. 16.

Finchè non sia costituita la Commissione preposta all'Ufficio di collocamento o la Commissione provinciale di avviamento al lavoro, il presidente del tribunale nomina provvisoriamente i membri professionali, scegliendoli rispettivamente nella classe padronale e operaia.

Art. 17.

Chi, chiamato a far parte della Commissione provinciale di revisione dei sussidi, si rifiuti di assumere l'Ufficio o non intervenga alle sedute senza giustificato motivo, è punito con un'ammenda da L. 25 a L. 250.

L'ammenda è applicata con decreto del pretore, il quale, nel caso che l'assenza ingiustificata si sia verificata per più di due sedute, può, a richiesta del presidente della Commissione, dichiarare il commissario decaduto dal suo ufficio. In tal caso sarà provveduto alla sostituzione.

Art. 18.

La Commissione provinciale di revisione dei sussidi decide validamente con la presenza del presidente e di due membri.

Finchè non siano stati nominati i rappresentanti delle due classi, padronale e operaia, la Commissione funzionerà con la presenza degli altri suoi componenti.

Art. 19.

La Commissione potrà avere un proprio ufficio di segreteria, nominato dal prefetto su proposta della Commissione stessa. La nomina del personale di segreteria non potrà avere effetto per il tempo in cui il presente decreto avrà cessato di avere applicazione, tranne per il periodo strettamente occorrente alla liquidazione delle partite in corso.

Il ragioniere capo dell'Intendenza di finanza chiamato a far parte della Commissione curerà in particolare le riscossioni e trasmissioni di fondi e il pagamento delle spese della Commissione, compresa la retribuzione del personale assunto in applicazione del presente decreto.

Il funzionario di ragioneria delegato dal prefetto curerà in particolare che siano tenuti regolarmente al corrente i registri e la contabilità della Commissione.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni provinciali di revisione dei sussidi e degli organi distributori, da prelevarsi sui fondi posti a disposizione delle Commissioni dovranno essere preventivamente autorizzate dal Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro e dovranno poscia essere giustificate mese per mese con lo invio al Ministero delle note documentate.

Art. 20.

La Commissione provinciale di revisione dei sussidi:

stabilisce le norme speciali che occorressero per il proprio funzionamento e per il funzionamento della segreteria, sottoponendole all'approvazione del Ministero;

presiede e sorveglia il servizio di distribuzione dei sussidi di disoccupazione nella Provincia;

amministra i fondi all'uopo necessari e provvede alla loro trasmissione agli organi distributori;

accerta la regolarità delle concessioni di sussidio fatte dagli organi distributori, mediante la revisione delle domande e dei documenti annessivi;

cura di accertare che una medesima persona non sia inscritta, per la percezione del sussidio, a più di un organo distributore;

decide, in modo definitivo, tutte le controversie che possono sorgere in ordine alla erogazione del sussidio, alle condizioni per ottenerlo, alla sua entità;

dispone che siano compilati e inviati mensilmente i documenti di cui all'art. 34 del presente decreto;

ordina le ispezioni presso gli organi distributori e prende i provvedimenti che si rendano necessari a termini degli articoli 35 e 36 del presente decreto;

compie gli altri atti e le funzioni ad essa devoluti dal presente decreto e da altre disposizioni del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 21.

Per ottenere il sussidio di disoccupazione gli operai che ritengano di possedere le condizioni necessarie devono presentarne domanda in carta libera e in duplice esemplare al sindaco del Comune di loro residenza.

Gli operai organizzati potranno presentare la domanda, in duplice esemplare, alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione, alla quale sono inscritti.

Dal ministro per l'industria, il commercio e il lavoro possono essere autorizzate a ricevere direttamente le domande di sussidio altre organizzazioni da parte dei loro soci o di determinate categorie di salariati.

Della domanda presentata gli interessati ritireranno ricevuta.

Art. 22.

La domanda per i sussidi di disoccupazione dovrà contenere le indicazioni seguenti:

1° cognome, nome, paternità e professione del richiedente;

2° luogo di nascita e data di nascita del richiedente;

3° composizione della famiglia del richiedente;

4° indicazione speciale delle persone di famiglia che godano o chiedano il sussidio di disoccupazione da parte dello Stato;

5° indicazione della azienda o dello stabilimento da cui il richiedente è stato licenziato;

6° data e motivo dei licenziamento;

7° indennità di licenziamento percepita in base ai decreti Luogotenenziali 5 dicembre 1918, n. 1814 e 14 dicembre 1918, n. 1860;

8° indicazione dell'ufficio di collocamento presso il quale l'operaio si è inscritto;

9° indicazione della Cassa di disoccupazione alla quale l'operaio eventualmente appartiene;

10° per gli operai degli stabilimenti ausiliari, il numero delle quote quindicinali versate alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai in base al decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 670.

Art. 23.

Il sindaco, entro due giorni dal ricevimento della domanda, deve trasmetterne un esemplare, coi documenti annessivi, all'organo competente, di cui all'art. 12 del presente decreto, e l'altro esemplare alla Commissione provinciale di revisione dei sussidi, dopo di avere trascritto, su apposite schede individuali, nome, cognome, paternità, data di nascita, luogo di nascita e professione del richiedente e data della domanda.

Le Casse d'assicurazione contro la disoccupazione e le altre organizzazioni autorizzate a ricevere le domande dovranno notificare al sindaco del Comune entro due giorni, la data della domanda, nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita e professione degli operai che avranno presentato ad esse direttamente la domanda di sussidio e trasmettere un esemplare di questa alla Commissione provinciale di revisione dei sussidi.

Le schede individuali di cui al presente articolo devono essere tenute regolarmente e in ordine alfabetico.

Il sindaco curerà di accertare, col confronto delle schede, che una stessa persona non sia inscritta a più organi distributori. Anche le notizie fornite al sindaco a norma del comma secondo, saranno inscritte su le schede individuali conservate presso il Comune.

Art. 24.

Qualora dalle dichiarazioni contenute nella domanda risulti che l'operaio possiede le condizioni prescritte per ottenere il sussidio, e, nel caso di operai di stabilimenti ausiliari, l'integrazione, la domanda viene immediatamente accolta in via provvisoria ed i sussidi cominciano ad essere pagati insieme con l'eventuale integrazione a partire dal giorno fissato dall'art. 3 del presente decreto.

All'operaio ammesso al sussidio viene rilasciato un foglio personale di riscossione, di cui una copia fedele rimane all'organo distributore sotto forma di cartellino-registro, da disporre in ordine alfabetico.

Il sussidio viene pagato all'operaio disoccupato posticipatamente e, di regola, alla fine di ogni settimana.

Art. 25.

Entro quindici giorni dalla presentazione della domanda di sussidio l'operaio dovrà esibire al sindaco o alla Cassa cui la domanda fu presentata, sotto pena di sospensione del sussidio, i documenti seguenti:

1° situazione di famiglia dell'operaio richiedente da cui risulti l'età dei componenti;

2° i libretti di paga dell'operaio richiedente;

3° un certificato dell'industriale esercente lo stabilimento dal quale l'operaio è stato licenziato. Tale certificato dovrà indicare:

a) numero di iscrizione dell'operaio o dell'operaia, nel libro matricola;

b) cognome, nome e paternità, età e luogo di nascita dell'operaio;

c) le mansioni alle quali l'operaio venne adibito durante la sua occupazione;

d) le attitudini dell'operaio note all'industriale, in ordine ad altri lavori oltre quelli eseguiti nel suo stabilimento;

e) la data del licenziamento dell'operaio;

f) il motivo del licenziamento;

g) la indennità di licenziamento riscossa dall'operaio a termini dei decreti Luogotenenziali 5 dicembre 1918, n. 1814 e 14 dicembre 1918, n. 1860;

h) per gli operai inscritti obbligatoriamente alla Cassa nazionale di previdenza, in base al decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 670 la data dell'iscrizione dell'operaio alla Cassa, il numero della tessera personale di inscrizione, e il numero dei contributi quindicinali versati sul suo conto individuale.

L'industriale non potrà rifiutarsi al rilascio del certificato di cui al n. 3 del presente articolo, e dovrà fornire agli organi di cui agli articoli 12 e 15, entro 5 giorni dalla richiesta a lui pervenuta, le informazioni che gli fossero domandate intorno agli argomenti di cui è oggetto il certificato medesimo, per gli operai che hanno lavorato alla sua dipendenza.

I braccianti e coloro i quali, per l'indole del lavoro che compiono mutano di padrone di giorno in giorno e non possiedono il libretto di paga sono esentati dall'obbligo di esibire i documenti di cui ai numeri 2 e 3 del presente articolo.

Dei documenti consegnati in appoggio della domanda di sussidio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Art. 26.

La Commissione amministratrice dell'organo distributore, quando siano stati prodotti i documenti di cui all'art. 25, deciderà, nel termine di 10 giorni dalla loro presentazione, se il sussidio debba essere confermato, modificato o sospeso.

Della decisione sarà presa nota nel cartellino-registro individuale per la continuazione, modificazione o sospensione dei pagamenti.

Coloro che percepiscono sussidi di disoccupazione hanno l'obbligo di attenersi a tutte le disposizioni che gli organi distributori crederanno di stabilire per il controllo della effettiva disoccupazione, sotto pena di decadenza dal beneficio del sussidio.

Art. 27.

Le domande di sussidio non accolte alla presentazione, e le domande che dettero luogo a concessioni di sussidio sospese d'ufficio in seguito all'esame dei documenti, debbono essere sottoposte, nel termine di due giorni dalla data di decisione, alla Commissione provinciale di revisione dei sussidi di disoccupazione, avvertendone l'operaio interessato. A tal uopo saranno inviati alla Commissione provinciale, nel termine predetto, tutti i documenti prodotti dall'interessato.

La Commissione provinciale deciderà in via definitiva e inappellabilmente nel termine di 5 giorni dal ricevimento. Essa può però entro questo termine ordinare un supplemento di indagine, chiedendo notizie ai sindaci dei Comuni ove l'interessato abbia avuto residenza, e all'industriale presso il quale abbia lavorato, e può richiedere anche un supplemento di documentazione alla persona interessata.

Art. 28.

È instituito presso il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro un ufficio temporaneo per il servizio dei sussidi di disoccupazione preveduto nel presente decreto.

Il personale per l'Ufficio sarà costituito da funzionari dello Stato o da persone estranee all'Amministrazione nominate con decreto del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro. Queste nomine non avranno effetto oltre il periodo di applicazione del presente decreto, tranne che per il tempo strettamente necessario per la liquidazione delle partite in corso.

L'ufficio, previa autorizzazione del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, potrà valersi anche di altro personale per lavori urgenti e saltuari.

Tutte le spese di personale, di materiale o di qualsiasi altra specie occorrenti all'esecuzione del presente decreto saranno prelevate sul fondo di cui all'art. 6, 1° comma, del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698.

Art. 29.

I prelevamenti dallo speciale conto corrente aperto presso la Cassa dei depositi e prestiti in conformità dell'art. 10 delle norme approvate col decreto 5 ottobre 1917 del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, sono eseguiti, su richiesta del Ministero per la industria, il commercio e il lavoro, con mandati intestati rispettivamente all'ufficio temporaneo per la disoccupazione involontaria o alle Commissioni provinciali di revisione dei sussidi.

I mandati saranno resi esigibili con quietanza di un delegato dell'ufficio temporaneo per le somme destinate a questo ufficio e con quietanza del presidente della Commissione provinciale o del ragioniere capo dell'Intendenza di finanza, membro della Commissione medesima, per le somme destinate alle Commissioni provinciali. In ogni caso interverrà il direttore della sede o succursale della Banca d'Italia o chi per lui, agli effetti dell'accreditamento del conto corrente, di cui al presente articolo.

Di regola le richieste dei prelevamenti saranno fatte alla Cassa depositi e prestiti ogni bimestre.

Alla fine di ogni semestre la Cassa depositi e prestiti invierà al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro l'estratto del conto corrente aperto presso la Cassa.

Presso la sede di Roma della Banca d'Italia è aperto all'ufficio temporaneo per la disoccupazione involontaria un conto corrente, al quale affluiranno le somme che la Cassa dei depositi e prestiti andrà somministrando.

Analogo conto corrente è aperto presso la sede o succursale della Banca d'Italia, in ciascun capoluogo di Provincia, alla Commissione provinciale di revisione dei sussidi.

I prelevamenti sul conto corrente da parte dell'ufficio temporaneo per la disoccupazione involontaria saranno fatti con emissione di assegni bancari a firma dell'incaricato della direzione dell'ufficio e del direttore-capo della ragioneria del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro.

I prelevamenti da parte di ciascuna Commissione provinciale sul rispettivo conto corrente seguiranno, su richiesta del presidente della Commissione stessa, che curerà a mezzo del ragioniere capo della Intendenza di finanza, membro della Commissione, il recapito delle rispettive somme col mezzo di vaglia bancari oppure di vaglia postali di servizio.

La eventuale restituzione alla Commissione provinciale da parte degli organi distributori delle somme sopravanzate sarà fatta pure a mezzo di vaglia bancari o di vaglia postali di servizio.

Art. 30.

La trasmissione dei fondi agli organi distributori dei sussidi sarà fatta ogni quindici giorni, per la quindicina successiva, dietro indicazione del relativo fabbisogno, che gli organi interessati trasmetteranno otto giorni prima dell'inizio della quindicina cui la richiesta si riferisce.

Art. 31.

La Commissione provinciale di revisione dei sussidi, di mano in mano che riceve gli esemplari delle domande di sussidio ad essa trasmessi a norma dell'art. 23, ne trascrive gli estremi in apposite schede da tenere in ordine alfabetico.

Ove la Commissione si accorga che una stessa persona ha presentato la domanda di sussidio a più d'uno degli organi distributori, ne dà a questi immediatamente avviso affinchè sospendano il pagamento del sussidio fino a che sia accertato se il fatto sia dovuto a dolo del richiedente.

Art. 32.

Entro i primi 10 giorni di ogni mese, ogni organo distributore deve inviare alla Commissione provinciale di revisione dei sussidi gli elenchi-ricevute di tutti i sussidi di disoccupazione pagati per ciascun giorno del mese precedente. Ogni pagamento dovrà risultare regolarmente quietanzato.

Deve inviare inoltre alla stessa Commissione i documenti annessi alle domande di sussidio pervenute entro il detto mese e regolarmente documentate, e un elenco di quelle che - non essendo state documentate nel termine prescritto - hanno dato luogo alla sospensione del pagamento del sussidio.

Art. 33.

La Commissione provinciale di revisione, per ciascuno degli organi distributori dipendenti, dovrà tenere un conto speciale in cui figurino tutti gli addebitamenti ad esso fatti per invio di fondi e tutti gli accreditamenti per pagamenti di sussidi debitamente documentati o per altre spese autorizzate.

Art. 34.

Entro il giorno 20 di ogni mese la Commissione provinciale di revisione dei sussidi dovrà inviare all'Ufficio temporaneo per i sussidi di disoccupazione di cui all'art. 23:

1° un estratto della sua contabilità generale dal quale risulti l'entità dei fondi ricevuti nel mese precedente, i versamenti fatti agli organi distributori della Provincia, e il residuo di gestione alla fine del mese;

2° un prospetto dei fondi forniti a ciascun organo distributore nel detto mese, e della entità totale dei sussidi di disoccupazione da ciascuno pagati nello stesso mese e delle spese autorizzate e regolarmente documentate;

3° tutti gli elenchi-ricevute che documentano i sussidi pagati da ciascun organo distributore nel mese precedente, e i documenti concernenti le altre spese autorizzate. Di tali elenchi e documenti la Commissione accerterà la regolarità, prima di farne invio al Ministero;

4° l'indicazione dei fondi approssimativamente necessari per il servizio dei sussidi di disoccupazione durante il mese successivo nella Provincia;

5° le altre notizie che saranno eventualmente richieste dal Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 35.

La Commissione provinciale di revisione può ordinare ispezioni presso gli organi distributori, dirette ad accertare la regolarità delle concessioni di sussidio, la regolarità dei pagamenti eseguiti e, in genere, il buon andamento dell'organo distributore.

Art. 36.

La Commissione provinciale di revisione, qualora abbia constatato mediante documenti o in seguito ad ispezioni, l'irregolare funzionamento di un organo distributore, può sospendere ad esso l'invio dei fondi e incaricare temporaneamente un proprio delegato della distribuzione dei sussidi e del ricevimento delle domande.

Al delegato della Commissione provinciale l'organo distributore deve consegnare i fondi di cui sia ancora in possesso e tutti i documenti concernenti il servizio dei sussidi di disoccupazione.

Del provvedimento di sospensione la Commissione darà immediato avviso al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, che provvederà ad assicurare altrimenti il funzionamento del servizio.

Art. 37.

La vigilanza sulle Commissioni provinciali di revisione dei sussidi è esercitata dal Ministero per la industria, il commercio e il lavoro, a mezzo degli ispettori dell'industria e del lavoro e di altri pubblici funzionari all'uopo delegati.

Gli ispettori e i funzionari predetti hanno libero accesso nei locali delle Commissioni e hanno facoltà di esaminare tutti i libri e registri contabili e amministrativi da esse tenuti e tutti gli atti e documenti attinenti al loro funzionamento.

Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro può ordinare la revoca del personale di segreteria delle Commissioni provinciali e lo scioglimento delle Commissioni stesse, affidandone temporaneamente le funzioni a commissari governativi, quando riconosca che le Commissioni non funzionano con la dovuta regolarità e imparzialità.

Art. 38.

Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro potrà concedere sussidi di incoraggiamento e contributi alle istituzioni che abbiano per fine principale di ovviare in genere alla disoccupazione o di venire in aiuto dei disoccupati.

Art. 39.

L'operaio che abbia fatto dichiarazioni false nella domanda di sussidio di disoccupazione, senza le quali il sussidio non sarebbe stato concesso, o che abbia continuato a percepire il sussidio anche dopo la cessazione dello stato di disoccupazione, è punito con una ammenda dal doppio al decuplo dei sussidi o delle parti di sussidio indebitamente percepiti, salvo le eventuali maggiori pene stabilite dal Codice penale. Esso inoltre sarà escluso dall'ulteriore riscossione del sussidio o di quella parte del sussidio per cui si è verificata la indebita riscossione.

Le stesse sanzioni si applicano a chi abbia, per uno stesso periodo di disoccupazione, riscosso o tentato di riscuotere più di un sussidio.

L'autorità giudiziaria competente può ordinare, per l'esecuzione della sentenza a carico degli operai condannati a norma del presente articolo, una ritenuta sui loro salari non superiore al 10 per cento dei salari stessi da trattenersi fino a concorrenza dell'ammontare dell'ammenda.

L'obbligo della ritenuta è notificato agli esercenti alla cui dipendenza gli operai si trovano e gli esercenti devono eseguirla sotto pena di un'ammenda pari a quella cui i lavoratori furono condannati.

Art. 40.

I conduttori d'opera i quali rifiutino il rilascio del certificato di cui all'art. 25 del presente decreto, sono puniti con l'ammenda da L. 5 a L. 10 per ogni operaio a cui abbiano opposto il rifiuto.

La stessa ammenda si applica a coloro che non abbiano fornito le notizie di cui allo stesso art. 25 agli organi distributori dei sussidi o alle Commissioni provinciali di revisione dei sussidi, che ne abbiano fatto richiesta.

I conduttori d'opera che rilascino il certificato con indicazioni o dati falsi sono puniti con ammenda da L. 50 a 1000.

Art. 41.

La corrispondenza e gli stampati relativi all'applicazione del presente decreto godranno della franchigia postale alle condizioni e con la osservanza delle norme che saranno stabilite dal ministro delle poste e telegrafi, di concerto col ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 42.

Tutti gli atti fatti in applicazione del presente decreto sono esenti da tassa di registro e bollo e da qualsiasi altra tassa.

Art. 43.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1919.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — CIUFFELLI — NITTI — MEDA — FERA.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 45 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto l'art. 3 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1825, concernente modificazioni al titolo IV « Disposizioni speciali per i trasporti marittimi » della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col ministro per i trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contratti in corso al 1° gennaio 1919 per l'assicurazione contro gli infortuni della gente di mare s'intendono modificati a decorrere da tale data in conformità delle disposizioni del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1825, agli effetti della estensione dell'obbligo dell'assicurazione ed a quelli delle maggiori indennità stabilite col decreto medesimo da corrispondersi ai componenti degli equipaggi che fossero colpiti da infortunio sul lavoro.

Art. 2.

La Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro e gli altri Istituti autorizzati ad esercitare l'assicurazione contro gli infortuni della gente di mare, hanno facoltà di richiedere agli armatori delle navi, nel termine massimo di quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto, un supplemento di premio in dipendenza delle disposizioni del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1825, in misura non superiore al sessanta per cento dei premi stabiliti nei contratti di cui all'articolo precedente. Ogni richiesta che eccedesse tale limite sarà ritenuta efficace soltanto fino alla concorrenza del limite medesimo.

Gli Istituti assicuratori che non ritengano di potere contenere l'aumento del premio nei limiti su indicati hanno diritto di richiedere la risoluzione del contratto mediante regolare diffida da inviarsi all'armatore con lettera raccomandata entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente capoverso. Il contratto si intenderà però risoluto al termine del viaggio della nave, in caso di assicurazione a viaggio, o entro dieci giorni da quello di ricevimento della diffida, in caso di assicurazione a tempo.

Nel caso di risoluzione dei contratti agli effetti del precedente comma gli Istituti assicuratori devono rimborsare agli armatori la parte di premio eventualmente anticipata per il periodo successivo alla data dalla quale ha effetto la risoluzione, previa deduzione di una quota non superiore al sessanta per cento del premio stabilito in contratto, a titolo di supplemento di premio per il maggiore rischio sopportato dagli Istituti dal 1° gennaio 1919 fino al momento della risoluzione del contratto, e di una quota non superiore al quattro per cento sul residuo a titolo di rimborso di spese.

In caso di controversie tra gli Istituti assicuratori e gli armatori, circa l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, deciderà inappellabilmente il Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro.

Art. 3.

Entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro e le imprese private autorizzate ad esercitare l'assicurazione contro gli infortuni della gente di mare devono presentare al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro le nuove tariffe da applicarsi per queste assicurazioni in dipendenza delle disposizioni emanate con decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1825, e le modificazioni che eventualmente occorra apportare alle condizioni di polizza.

Entro lo stesso termine i Sindacati e le Casse private devono presentare al Ministero predetto per la relativa approvazione le modificazioni che eventualmente occorra apportare ai loro statuti per renderli conformi alle disposizioni del citato decreto Luogotenenziale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

CIUFFELLI — VILLA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente:

N. 2066. **Decreto Luogotenenziale 15 dicembre 1918, col** quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, viene istituita per il Friuli una speciale Deputazione col titolo di « Regia Deputazione sopra gli studi di storia patria per il Friuli », con sede in Udine, avendo il fine di raccogliere e pubblicare, per mezzo della stampa, studi storici, cronache, statuti e documenti diplomatici ed altre carte, che siano particolarmente importanti per la storia civile, militare, giuridica, economica ed artistica di quella regione.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il decreto Luogotenenziale in data 9 luglio 1916, n. 848, modificato dai decreti Luogotenenziali 8 marzo 1917, n. 467 e 22 dicembre 1918, n. 1984, concernente l'applicazione dei prezzi massimi del gas illuminante proposti da apposita Commissione;

Viste le proposte della Commissione predetta;

Decreta:

Articolo unico.

Dal 1° febbraio al 31 marzo 1919, i privati e le Società sottoindicate sono autorizzati ad applicare, per la vendita del gas illuminante, i prezzi massimi fissati per ciascuna officina nella seguente tabella, a seconda dei vari usi cui è destinato:

Nome del privato o della Società esercente l'officina	Comune sede dell'officina	Prezzi massimi in centesimi di lira per ogni metro cubo di gas, esclusa la tassa governativa e quella comunale di consumo e la eventuale quota di cointeressenza del Comune	
		per consumi di utenti privati	per illuminazione pubblica e per consumi previsti in contratto con tariffe di favore
L'Union des gaz	Alessandria	Qualunque uso, trentadue (32)	Trentadue (32)
The Tuscan Gas Company	Bari	Qualunque uso, quarantotto (48)	Quarantotto (48)
Société anonyme d'éclairage du Centre	Barletta	Qualunque uso, quaranta (40)	Quaranta (40)
Società per l'industria del gas di Ausburg	Brescia	Qualunque uso, trentacinque (35)	Trentacinque (35)
Società franco-italiana per l'industria del gas	Caserta	Qualunque uso, trentotto (38)	Trentotto (38)
Compagnia napolitana d'illuminazione e scaldamento col gas	Castellammare di Stabia	Qualunque uso, trentaquattro (34)	Trentaquattro (34)
Compagnie générale pour l'éclairage et le chauffage par le gaz	Catania	Qualunque uso, quarantasei (46)	Quarantasei (46)
Società franco-italiana per l'industria del gas	Catanzaro	Qualunque uso, cinquantaquattro (54)	Cinquantaquattro (54)
Società italiana per l'industria del gas	Cesena	Qualunque uso, quaranta (40)	Quaranta (40)
Società italiana dell'industria del gas	Chieti	Qualunque uso, quarantaquattro (44)	Trentasei (36)
The Tuscan Gas Company	Civitavecchia	Qualunque uso, trentasei (36)	Trentasei (36)
Società ferrarese per la industria del gas ed affini	Ferrara	Qualunque uso, trentasei (36)	Trentasei (36)
Società per l'industria del gas di Ausburg	Foggia	Qualunque uso, quaranta (40)	Quaranta (40)
The Tuscan Gas Company	Fossano	Qualunque uso, quarantotto (48)	Quarantotto (48)
Società italiana per il gas	Girgenti	Qualunque uso, quarantaquattro (44)	Quarantaquattro (44)
Officine gas Molteni	Intra	Qualunque uso, quarantadue (42)	Quarantadue (42)
Ing. Carlo Camuzzi e C.	Legnago	Qualunque uso, quarantaquattro (44)	Quarantaquattro (44)
The Tuscan Gas Company	Lucca	Qualunque uso, trentaquattro (34)	Trentaquattro (34)
The Malta and Mediterranean Gas Company	Marsala	Qualunque uso, quarantotto (48)	Quarantotto (48)
L'Union des gaz	Modena	Qualunque uso, quaranta (40)	Quaranta (40)
Ing. Carlo Camuzzi e C.	Moncalieri	Qualunque uso, quarantaquattro (44)	Quaranta (40)
The Tuscan Gas Company	Mondovì	Qualunque uso, quarantotto (48)	Quarantotto (48)
Compagnia napolitana d'illuminazione e scaldamento col gas	Napoli	Qualunque uso, trenta (30)	Trenta (30)
Officine elettriche genovesi	Nervi	Qualunque uso, quaranta (40)	Quaranta (40)
The Tuscan Gas Company	Nizza-Monferrato	Qualunque uso, quarantotto (48)	Quarantasei (46)
Società italiana della industria del gas	Novara	Qualunque uso, trentasei (36)	Trentasei (36)
The Tuscan Gas Company	Prato (Toscana)	Qualunque uso, trentasei (36)	Trentasei (36)
Società per l'industria del gas di Ausburg	Rapallo	Qualunque uso, trentasette (37)	Trentasei (36)
Officine elettriche genovesi	Recco	Qualunque uso, quaranta (40)	Quaranta (40)
Ing. Carlo Camuzzi	Revere	Qualunque uso, quarantasei (46)	Quarantasei (46)
Società Anglo-Romana per l'illuminazione di Roma	Roma	Qualunque uso, ventisei (26)	Ventisei (26)
Compagnia napolitana d'illuminazione e scaldamento col gas	Salerno	Qualunque uso, quarantadue (42)	Quarantadue (42)
The Tuscan Gas Company	Sanremo	Qualunque uso, quarantaquattro (44)	Quarantaquattro (44)
The Tuscan Gas Company	Savigliano	Qualunque uso, quarantaquattro (44)	Quarantaquattro (44)
Società italiana per l'industria del gas	Savona	Qualunque uso, trentadue (32)	Trentadue (32)
Compagnie générale pour l'éclairage et le chauffage par le gaz	Siena	Qualunque uso, quarantasette (47)	Quarantasette (47)
Società consumatori gas-luce	Torino	Qualunque uso, ventisei (26)	Ventisei (26)
Impresa gas Torre Pellice	Torre Pellice	Qualunque uso, trentasette (37)	Trentasette (37)

Nome del privato o della Società esercente l'officina	Comune sede dell'officina	Prezzi massimi in centesimi di lira per ogni metro cubo di gas, esclusa la tassa governativa e quella comunale di consumo e la eventuale quota di cointeressenza del Comune	
		per consumi di utenti privati	per illuminazione pubblica e per consumi previsti in contratto con tariffe di favore
The Malta and Mediterranean Gas Company	Trapani	Qualunque uso, quarantotto (48)	Quarantotto (48)
Moretti Alfredo	Treviglio	Qualunque uso, quarantaquattro (44)	Quarantaquattro (44)
Società cooperativa valenzana per il gas	Valenza	Qualunque uso, sessantasei (66)	Sessantasei (66)
Società italiana per il gas	Venaria Reale	Qualunque uso, ventisei (26)	Ventisei (26)
Società per l'illuminazione a gas della città di Venezia	Venezia	Qualunque uso, ventotto (28)	Ventotto (28)
The Tuscan Gas Company	Ventimiglia	Qualunque uso, quarantotto (48)	Quarantotto (48)
The Tuscan Gas Company	Voltri	Qualunque uso, trentasei (36)	Trentasei (36)

I canoni per l'illuminazione pubblica si commisurano in rapporto al relativo prezzo per metro cubo fissato nella presente tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 25 gennaio 1919.

Il ministro: CIUFFELLI.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visti i decreti Luogotenenziali in data 6 agosto 1916, n. 1021, modificato dal decreto Luogotenenziale del 22 dicembre 1918, n. 1983, ed in data 26 ottobre 1916, n. 1509, concernenti l'applicazione dei prezzi massimi di vendita del carbone coke da gas;

Vista la proposta della Commissione, istituita a norma dell'articolo 2 del decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 848, modificato dai decreti Luogotenenziali 8 marzo 1917, n. 467, e 22 dicembre 1918, n. 1984;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1º febbraio al 31 marzo 1919 sono fissati i seguenti prezzi massimi di vendita in officina del carbone coke da gas dietro pagamento immediato o contro assegno:

a) coke alla rinfusa: lire duecento la tonnellata (L. 200);

b) polvere grigliata: lire settanta la tonnellata (L. 70).

I Comuni stabiliranno, per lo stesso periodo di tempo, relativamente al loro territorio e per ciascuna delle qualità di coke sopraindicate, un soprapprezzo di calmiere per la vendita e la consegna della merce fuori dell'officina produttrice, a norma del decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1916, n. 1509.

Art. 2.

Chiunque venda o rivenda carbone coke da gas a prezzi superiori a quelli sopra stabiliti, aumentati, quando ne sia il caso, dei soprapprezzi comunali, sarà punito a norma dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 1021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 25 gennaio 1919.

Il ministro: CIUFFELLI.

IL MINISTRO DELLA GUERRA
DI CONCERTO COL MINISTRO PER L' INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

Visto il decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1611;

Decreta:

È annullato e considerato come non avvenuto il decreto Ministeriale 27 ottobre 1918, con cui il direttore capo di divisione amministrativo di 1ª classe Eula comm. dott. Umberto veniva nominato vice direttore dell'Ufficio pellami, istituito presso il Ministero stesso, giusta gli articoli 1 e 7 del citato decreto Luogotenenziale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 24 gennaio 1919.

Il ministro per la guerra: CAVIGLIA.

Il ministro per l'industria, commercio e lavoro: CIUFFELLI.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto Luogotenenziale 2 gennaio 1919, n. 39;

Viste le deliberazioni 7 e 15 gennaio 1919 del Comitato interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque detenga nitrato di soda e nitrato ammonico cedutigli dall'Amministrazione delle armi e munizioni o comunque pervenutigli, è obbligato a farne denuncia entro il 5 febbraio corrente anno.

Le denuncie devono contenere le seguenti indicazioni:

a) denominazione della Ditta detentrice;

b) località ove si trova immagazzinata la merce;

c) quantità dei singoli prodotti;

d) quantità eventualmente necessaria all'esercizio dell'industria denunziante.

Art. 2.

Le denuncie dovranno essere inviate al Ministero di agricoltura (Ufficio mobilitazione agraria, via Santa Susanna, n. 9, in Roma) in piego raccomandato, che dovrà essere presentato per la spedizione entro la giornata del 5 febbraio.

La ricevuta della raccomandata rilasciata dall'ufficio postale farà fede della tempestività della denuncia.

Art. 3.

Potranno essere disposte in qualunque momento le indagini che saranno ritenute necessarie per accertare la verità delle denunzie.

Art. 4.

Le quantità di nitrato di soda e di nitrato ammonico disponibili come all'art. 1, rimangono a disposizione del Sottosegretariato al tesoro per le armi e munizioni, per le destinazioni che verranno indicate dal Ministero di agricoltura al detto Sottosegretariato.

Art 5.

I prodotti azotati contenuti negli esplosivi o ricavabili dalla discarica dei proiettili od ottenibili dalla trasformazione degli esplosivi medesimi, in quanto siano destinabili ad uso agricolo, son sottoposti a controllo del Ministero di agricoltura, ed il loro commercio e relativa importazione non possono essere effettuati, ferme le altre norme vigenti, se non dietro speciale autorizzazione dello stesso Ministero, che determinerà le condizioni di vendita.

Art. 6.

La cessione di nitrato di soda e di nitrato ammonico ad enti o privati, per l'impiego nelle concimazioni, saranno fatte dal Sottosegretariato al tesoro per le armi e munizioni, su richiesta del Ministero di agricoltura, ai seguenti prezzi:

Nitrato di soda, titolo 15-16 % di azoto: L. 90 al quintale;

Nitrato ammonico, diluito con materia inerte, titolo 15-16 % di azoto: L. 86,25 al quintale;

per merce resa franco sul vagone alla stazione più prossima al porto o al luogo di deposito, tela per merce, sacco intero e pagamento per contanti all'atto della cessione o contro assegno.

Art. 7.

Per la rivendita i suddetti prezzi di cessione potranno essere aumentati, in totale, di non oltre L. 20 al quintale, comprendendovi il trasporto, il carico, lo scarico, il magazzinaggio e ogni altra spesa o compenso.

Art. 8.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, fino allo smaltimento di tutte le sostanze azotate di proprietà statale, derivanti dagli approvvigionamenti in guerra.

Roma, 30 gennaio 1919.

Il ministro per l'agricoltura: RICCIO.
Il ministro del tesoro: STRINGHER.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO
D'ACCORDO COI MINISTRI PER IL TESORO E PER LE FINANZE

Veduti i decreti Luogotenenziali 29 aprile 1917, n. 670, 24 luglio 1917, n. 1185, e 11 novembre 1917, n. 1907, concernenti l'inscrizione degli operai occupati negli stabilimenti ausiliari alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai e la costituzione di un fondo per la disoccupazione involontaria;

Veduto il decreto Ministeriale 5 ottobre 1917 col quale si approvano le norme per la esecuzione dei predetti decreti Luogotenenziali;

DETERMINA:

Art. 1.

Le tessere comprovanti i versamenti fatti in esecuzione dei decreti Luogotenenziali 29 aprile 1917, n. 670, 24 luglio 1917, n. 1185, e 11 novembre 1917, n. 1907, debbono essere consegnate dagli stabilimenti ausiliari ai rispetti titolari, allorchè questi cessino di prestare servizio o quando cessi l'obbligo dei versamenti predetti. Al momento della consegna sarà rilasciata dal titolare della tessera, con la propria firma, allo stabilimento una ricevuta secondo il modulo che sarà stabilito dalla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai: le ricevute saranno poi inviate, in piego raccomandato e con elenco in duplice esemplare, alla Cassa predetta, la quale restituirà una copia dell'elenco allo stabilimento.

Le tessere, le quali per effetto delle disposizioni dell'art. 7 delle norme approvate col decreto Ministeriale 5 ottobre 1917, si trovino giacenti presso i Comitati regionali di mobilitazione industriale, saranno, a cura di questi, consegnate ai rispettivi titolari con le modalità stabilite nella prima parte del presente articolo; e qualora tale consegna non possa aver luogo, saranno inviate alla Cassa nazionale di previdenza, alla quale i titolari avranno facoltà di richiedere la propria tessera, previo rilascio della ricevuta di cui nella prima parte del presente articolo.

Art. 2.

I libretti corrispondenti ai versamenti di cui nell'articolo precedente saranno emessi dalla Cassa nazionale di previdenza entro un anno dopo la scadenza del termine stabilito nell'articolo 13 del decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 670.

Art. 3.

È abrogato l'articolo 8 delle norme approvate col decreto Ministeriale 5 ottobre 1917 come pure sono abrogate le altre disposizioni delle norme stesse che siano contrarie a quelle del presente decreto.

Roma, addì 11 gennaio 1919.

Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro: CIUFFELLI.
Il ministro per il tesoro: NITTI.
Il ministro per le finanze: MEDA.

IL COMMISSARIO GENERALE

PER I COMBUSTIBILI NAZIONALI

Visto il decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1215;

Viste le proprie Ordinanze 12 settembre 1917; 22 settembre 1917; 29 settembre 1917; 4 ottobre 1917; 6 novembre 1917; 5 dicembre 1917;

Ordina:

Art. 1.

A decorrere dal 1° febbraio 1919, cessa ogni ingerenza delle Commissioni provinciali e del Commissariato generale nei riguardi della vigilanza sui boschi, che resta esercitata esclusivamente dal Ministero di agricoltura.

Art. 2.

Dalla stessa data cessa l'obbligo imposto con l'art. 5, parte 1ª, dell'Ordinanza 29 settembre 1917 e con l'art. 3 dell'Ordinanza 5 dicembre 1917 per il taglio degli alberi da legna esistenti nelle golene, lungo gli argini, i canali, i fossi di scolo e lungo le strade, e sono revocate le relative requisizioni fatte a favore del Comitato regionale dei consumi per il Veneto, della Federazione dei Consorzi granari della Lombardia e della provincia di Piacenza, dei Consorzi granari, dei Comuni, di stabilimenti industriali, e di privati, senza che occorra alcuna particolare notificazione.

Gli enti ed i Comuni che per giustificate esigenze locali hanno ancora necessità di ricavare dalle piante sparse legna da ardere per usi domestici debbono farne richiesta al commissario generale che si riserva di ordinarne caso per caso la relativa requisizione.

Art. 3.

Cessano parimenti di essere applicate le disposizioni dell'art. 4 dell'ordinanza 29 settembre 1917 per la sospensione di ogni formalità nella vendita dei tagli di boschi appartenenti a Comuni e ad enti morali e per le riserve di produzioni a prezzi determinati.

Art. 4.

In applicazione del decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1918, numero 2014, cessano gli effetti della dichiarazione di ausiliarietà per le lavorazioni boschive.

Art. 5.

Dal 1° febbraio 1919 hanno pieno vigore le disposizioni regolamentari e le prescrizioni di massima vigenti in ciascuna Provincia relativamente alle epoche, modi e termini nei quali possono effettuarsi i tagli dei boschi, fermi rimanendo i divieti e le più gravi limitazioni imposte con le ordinanze del Commissariato, specie per quanto concerne i boschi non soggetti a vincolo forestale.

Art. 6.

Dalla stessa data, fatta eccezione per i boschi e piante requisiti, nessuna nuova lavorazione di boschi e nessun taglio di piante sparse possono essere iniziati senza l'autorizzazione del Ministero d'agricoltura, nei riguardi silvani, e senza il nulla osta del commissario generale per quanto concerne la necessità delle lavorazioni stesse, nei riguardi delle esigenze locali, e della disponibilità di legna da ardere, di carbone vegetale e di altri combustibili atti a sostituirli.

Art. 7.

Dalla stessa data è reso libero il commercio delle sanse, della lolla di riso, delle pine e dei gusci di pinoli per combustibile, restando annullata ogni assegnazione disposta dal commissario generale e non ancora soddisfatta.

Art. 8.

A decorrere dal 1° luglio p. v. è abolito ogni calmiere sul carbone vegetale e sulla legna da ardere, da chiunque e comunque imposto.

Dalla stessa data la produzione e distribuzione del carbone vegetale sono completamente libere, e cessa la necessità di qualsiasi autorizzazione per le relative spedizioni.

Dalla stessa data restano anche liberi il commercio ed il trasporto dei gusci di mandorle.

Art. 9.

Entro il 15 febbraio prossimo le autorità militari territoriali, le

Direzioni del genio militare, i Comuni, i Consorzi di approvvigionamento, le Federazioni di Consorzi, gli Enti di consumo, gli stabilimenti industriali e le Ditte debbono inviare al Commissariato l'elenco dei tagli di boschi requisiti in loro nome, indicando lo stato delle relative lavorazioni e dichiarando per quelli le cui lavorazioni non sono ancora iniziate se debbano ritenersi tuttora indispensabili in relazione alle proprie esigenze per tutto l'anno in corso, ed alle scorte presso loro esistenti e se vi siano contratti di utilizzazioni già stipulati e nuovi impianti fatti.

Art. 10.

Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano per le lavorazioni in corso eseguite a conto diretto del Commissariato.

Roma, 24 gennaio 1919.

Il commissario generale: DE VITO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

Comunicato.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916, n. 224, determinato il giorno 21 dicembre 1918, da valere dal giorno 23 al giorno 29 dicembre 1918: L. 120,18.

Roma, 22 dicembre 1918.

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 29 gennaio 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	79.99	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86.76	—

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del dicembre 1917.

Vedove.

Martini Stefano di Guido, caporale, L. 840 — La Torre Giovina di Mattelia Michele, soldato, L. 39 — Cattaneo Giovanni di Carlo, sergente, L. 1120 — Giuliano Irene di Pavini Luigi, soldato, L. 630 — Reboldi Pietro di Luigi, id., L. 420 — Spada G. Battista di Giulio, id., L. 630 — Castiglione Raffaele di Giovanni, id., L. 630 — Zandonà Geremia di Gino, id., L. 630 — Coppe Natale di Antonio, id., L. 630 — Goriotti Giuseppe di Carlo, id., L. 630 — Turco Catiello di Ernesto, L. 630.

Ceravolo Francesco di Domenico, soldato, L. 630 — Pisano Giuseppe di Giuseppe, caporale maggiore, L. 840 — Boschetti Angelo di Luigi, soldato, L. 630 — Bardi Clemente di Angelo, id., L. 630 — Fumagalli Massimo di Carlo, id., L. 630 — Stipi Giovanni di Francesco, id., L. 630 — Pavan Luigi di Ferdinando, id., L. 630 — Primangeli Angela di Egidi Giovanni, id., L. 420 — Pierri Maria di Santoro Cosimo, id., L. 630 — Barella Giovanni di Severino, id., L. 630 — Lorenzini Marianna di Tattarini Antonio e Guido, id., L. 630 — Mai Francesco di Comincio, id., L. 630 — Biressi Vittoria di Viglione Michele, caporale maggiore, L. 840 — Vitolo Giovanni di Antonio, soldato, L. 630 — Mocellin Giuseppe di Antonio, id., L. 630 — Achille Marco di Alfonso, id., L. 630 — Marchetti Clelia di Riva Mario, id., L. 630.

Dimida Francesco di Daniele, soldato, L. 630 — Guarini Raffaela di Spinelli Francesco, id., L. 630 — Carli Ballola Natalina di Ferroni Vittorio, id., L. 630 — Tosi Attilio di Alessandro, id., L. 420 — Canavosio G. Battista di Giuseppe, id., L. 630 — Tempestini Torello di Tullio, caporale maggiore, L. 840 — Pozzi Carolina di Bonomi Mauro, soldato, L. 630 — Ferri Teresa di Bravetti Vittorio, caporale maggiore, L. 840 — Vicini Pasquale di Pietro, soldato, L. 630 — Littardi Giuseppe di Giuseppe, id., L. 630 — Berti Giovanni di Ezio, id., L. 315 — Luongo Giovanni di Gerardo, id., L. 630 — Nazzari Giovanna di Dommia Berardo, id., L. 630 — Ferri Giacomo di Lorenzo, id., L. 630 — Smeraldi Antonia di Rosati Tommaso, id., L. 630 — Mansonetto Elisabetta di Bussolin Antonio, id., L. 630.

Giovannini Maria di Pizzarini Giuseppe, soldato, L. 630 — Merendino Gaetano di Gaspare, id., L. 630 — Pra Anna di Canoso Remigio, sergente, L. 1120 — Di Miceli Maria di Cusimano Salvatore, soldato, L. 420 — Sulpizi Maria di Palombi Antonio, id., L. 630 — Baronio Giuseppe di Pasquale, id., L. 630 — Musolino Matteo di Rocco, caporale, L. 840 — Rinella Leonardo di Luigi, soldato, L. 630 — Borra Angela di Forno Ercole, id., L. 630 — Veneziano Antonio di Pietro, id., L. 630 — Posarelli Giulio di Pietro, id., L. 630 — Di Girolamo Annunziata di Provenzano Antonio, id., L. 630.

Brosi Antonio di Luigi, soldato, L. 630 — Bolsi Rosa di Miconi Natale, id., L. 630 — Nardini Michelina di Di Giacomo Emidio, id., L. 630 — Pasetti Giacomo di Quinto, id., L. 630 — Dell'Orco Pantaleo di Domenico, id., L. 630 — Bacis Francesco di Pasquale e Giacomo, id., L. 630 — Storto Angelo di Luigi, id., L. 630 — Berti Orazio di Duilio, id., L. 630 — Apuzzo Carlantonio di Luigi, id., L. 630 — Gualtieri Enrico di Pietro, id., L. 630 — Di Anne Alessandro di Lorenzo, id., L. 630 — Poloniato Francesco di Pietro, caporale, L. 840 — Melas Giuseppe di Battista, soldato, L. 630.

Muraro Francesco di Angelo, caporale maggiore, L. 840 — Marconi Maria di Sgariboldi Attilio, sergente, L. 1120 — Orlandi Emidio di Artidoro, soldato, L. 630 — Bon Giuseppe di Domenico, id., L. 630 — Antonioli Giovanni di Luigi, id., L. 630 — Rossi Luigi di Giuseppe, id., L. 630 — Ravi Santi di Calogero, id., L. 630 — Bellazzi Francesco di Giuseppe, id., L. 630.

Sposini Luigi di Emilio, caporal maggiore, L. 840 — Allegra Santi di Giuseppe, id., L. 420 — Marchesi Celso di Riziero, id., L. 630 — Previtali Faustina di Nicoletti Pietro, id., L. 630 — Poletti G. Battisti di Luigi, id., L. 630 — Politanò Francesco di Giuseppe, id., L. 630 — Cicogna Angelica di Toffoletti Armando, id., L. 630 — Albera Maria di Rollandi Giuseppe, sergente, L. 1120 — Mattucci Giovanni di Roberto, soldato, L. 630 — Tonzani Egidio di Natale, id., L. 630 — Maurodinoia Michele di Pasquale, id., L. 630.

Vernavà Giovanni di Gennaro, aspirante ufficiale, L. 1500 — Caviani Giuseppe di Paolo, soldato, L. 630 — Bertolino Marianna di Mulattieri Giuseppe, id., L. 630 — Ranzi Raffaele di Arturo, caporal maggiore, L. 840 — Ollaro Massimo di Sincero, caporale, L. 840 — Regazzoni Margherita di Amorazzi Sante, soldato, L. 630 — Buttarello Pietro di Gino, id., L. 630 — Frasca Spada Vincenzo di Raffaele, id., L. 630 — Cicognani Ersilia di Ancorani Luigi, id., L. 630 — Lombardo Giovanni Vito di Baldassare, caporale, L. 840 — Portale Giuseppe di Salvatore, soldato, L. 630.

Bellucci Caterina di Romagnoli Luigi, soldato, L. 630 — Labbate Salvatore di Giuseppe, id., L. 630 — Prati Marco di Aristide, id., L. 630 — Giuliani Pasquale di Giovannangelo, id., L. 630 — D'Altilia Domenica di Valentino, id., L. 630 — Sedoni Vittorio di Pilade, id., L. 630 — Dessi Antioco di Attilio, id., L. 630 — Vanni Umilio di Lanciotto, caporale, L. 420 — Perissinatto Giuseppe di Gaetano, soldato, L. 630 — Zacchè Maura di Anselmo, id., L. 630 — Grassi Tersilio di Ercole, id., L. 630.

REGNO D'ITALIA
MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 3, dal 13 al 19 gennaio 1919.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Carbonchio ematico				
Alessandria . . .	Asti	—	3	—	3
Bari delle Puglie	Bari	—	1	—	1
Cremona	Casalmaggiore . . .	1	—	1	—
»	Crema	1	—	1	—
»	Cremona	1	—	1	—
Modena	Modena	—	1	—	1
Novara	Novara	—	1	—	1
Pavia	Voghera	—	1	—	1
Potenza	Matera	—	1	—	1
Torino	Torino	—	2	—	2
		3	10	3	10
	Carbonchio sintomatico				
Cuneo	Saluzzo	—	2	—	2
Genova	Savona	—	1	—	1
Reggio Emilia . .	Reggio Emilia . . .	—	1	—	1
Torino	Pinerolo	—	1	—	1
Verona	Verona	—	1	—	1
		—	6	—	6
	Afta epizootica.				
Alessandria	Acqui	—	3	—	4
»	Alessandria	2	3	6	7
»	Asti	6	5	9	11
»	Casale Monferrato .	1	3	1	7
»	Tortona	—	3	—	6
Ancona	Ancona	4	—	23	3
Aquila degli Abr.	Aquila	—	1	—	13
Avellino	Avellino	—	1	—	2
Bergamo	Bergamo	14	26	35	109
»	Clusone	10	5	60	40
»	Treviglio	12	6	121	79
Bologna	Bologna	11	—	22	4
»	Imola	4	—	11	—
Como	Como	67	9	274	103
»	Lecco	70	4	397	68
»	Varese	—	1	—	2
Cremona	Casalmaggiore . .	6	3	10	10
»	Crema	39	9	436	314
»	Cremona	36	22	191	301
Cuneo	Alba	—	1	—	1
»	Cuneo	2	1	4	4
»	Mondovì	1	5	2	19
	Segue: Afta epizootica.				
Firenze	Firenze	8	1	20	5
»	Pistoia	3	—	16	2
»	San Miniato . . .	3	1	16	2
Forlì	Forlì	1	—	1	—
»	Rimini	2	—	3	—
Genova	Genova	—	2	—	4
Lecce	Gallipoli	1	—	1	—
Livorno	Livorno	1	—	1	—
Lucca	Lucca	1	—	1	—
Macerata	Macerata	—	1	—	2
Mantova.	Mantova	20	8	95	72
Milano	Abbiategrasso . .	11	14	13	15
»	Gallarate	2	13	2	13
»	Lodi	36	23	45	33
»	Milano	32	25	36	32
»	Monza	14	8	14	8
Modena . . .	Mirandola	2	1	3	7
»	Modena	4	8	27	66
Napoli	Napoli	1	1	1	4
Novara	Biella	3	1	5	17
»	Novara	12	3	30	26
»	Pallanza	2	—	7	—
»	Vercelli	15	4	35	32
Padova	Padova	29	15	148	88
Parma.	Borgo San Donnino	1	2	2	3
»	Parma	—	2	—	5
Pavia	Mortara	2	4	7	6
»	Pavia	29	10	86	32
»	Voghera	8	8	8	20
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	3	—	5	1
»	Piacenza	7	5	21	30
Porta Maurizio .	San Remo	1	2	3	2
Ravenna	Faenza.	3	—	4	—
»	Lugo.	1	—	1	—
»	Ravenna.	2	—	3	—
Reggio Emilia . .	Guastalla	2	3	7	17
»	Reggio Emilia . . .	4	3	8	11
Roma	Civitavecchia . . .	1	—	1	—
»	Roma	3	—	7	—
»	Velletri	—	1	—	1
Rovigo	Adria	1	—	1	—
»	Rovigo	4	2	6	2
Sondrio	Sondrio	32	3	255	33

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue: **Afta epizootica.**					
Torino	Ivrea	1	1	1	10
»	Pinerolo	—	1	—	1
»	**Torino**	10	3	20	10
Treviso	Treviso	—	15	—	82
Venezia	Chioggia	1	1	3	1
»	Venezia	15	4	60	89
Verona	**Verona**	7	15	14	[illegible]
Vicenza	Vicenza	22	11	139	85
		646	336	2787	2028
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore					
Aquila degli Ab.	Cittaducale	2	—	2	—
Roma	Roma	1	—	3	—
		3	—	5	—
Malattie infettive dei suini.					
Ascoli Piceno	Fermo	—	1	—	1
Bologna	Bologna	12	—	82	1
Cremona	Cremona	4	—	4	—
Forlì	Cesena	1	—	2	—
Messina	Castroreale	1	—	8	4
Palermo	Termini Imerese	1	—	15	—
Pavia	Mortara	1	—	1	—
»	Pavia	3	1	3	1
Potenza	Melfi	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
Roma	Frosinone	1	—	1	—
»	Roma	1	—	1	—
»	Viterbo	3	—	3	—
Siena	Siena	3	—	7	—
Torino	Torino	—	1	—	1
		32	4	128	9
Farcino criptococcico.					
Novara	Vercelli	1	—	1	1
Roma	Roma	1	—	1	—
		2	—	2	1
Rabbia.					
Ascoli Piceno	Fermo	—	1	—	1
Caltanissetta	Terranova di Sicilia	—	1	—	1
Caserta	Piedimonte d'Alife	—	1	—	1
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Teramo	Teramo	—	1	—	1
		—	5	—	5
Colera dei polli.					
Rovigo	Rovigo	1	—	2	—
Morva					
Cuneo	Saluzzo	—	1	—	1
Padova	Padova	1	—	1	—
		1	1	1	1
Rogna.					
Aquila degli Abr.	Aquila	1	—	2	—
»	Avezzano	2	—	2	—
»	Sulmona	1	—	6	—
Avellino	Ariano di Puglia	—	1	—	2
Bari delle Puglie	Bari	1	—	1	—
Bologna	Bologna	1	—	1	—
Campobasso	Isernia	1	—	18	—
Firenze	Firenze	3	—	3	—
»	Pistoia	1	—	1	—
oggia	Bovino	—	1	—	3
»	Foggia	—	1	—	1
»	Sansevero	—	1	—	1
Napoli	Napoli	1	—	1	—
Novara	Novara	1	—	1	—
Potenza	Potenza	1	1	1	1
Roma	Civitavecchia	1	1	1	1
»	Roma	2	—	2	—
»	Velletri	1	—	1	—
»	Viterbo	1	—	1	—
Torino	Susa	—	1	—	1
		19	7	42	10

(*a*) Sospetta.
(*b*) Dati riferentisi alla settimana precedente.

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie con casi di malattie	Numero dei comuni con casi di malattie	Numero delle località con casi di malattie
Carbonchio ematico	8	13	13
Carbonchio sintomatico	5	6	6
Afta epizootica	36	985	4815
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	2	3	5
Malattie infettive dei suini	12	36	137
Farcino criptococcico	2	2	3
Rabbia	5	5	5
Colera dei polli	1	1	2
Morva	2	2	2
Rogna	12	26	52
Peste aviaria	—	—	—

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settori esteri.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ROMA, 29. — La Legazione provvisoria dell'Estonia in Italia comunica:

Un telegramma ufficiale estoniano da Reval in data 26 gennaio dice che i bolscevichi, prima di sgombrare l'Estonia, hanno fucilato nella città di Rakwere più di 100 persone fra le quali il negoziante tedesco Bock, il pastore tedesco Pauker, i dottori estoniani Luiga e Reinik, lo studente Eulenberg, i nobili tedeschi von Samson, barone Wrangell, von Rennenkampf.

In Tartu (Dorpat) il numero dei fucilati è grandissimo. Vi sono tra essi il vescovo ortodosso dell'Estonia Platon, i pastori tedeschi Hahn e Schwartz, il prete russo Begeanitski, i nobili tedeschi von Samson, von Schrenck, von Krause, von Tiedeboehl ed il ricco negoziante israelita Kaplan.

La Conferenza per la pace

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 29. (Ufficiale). — Il presidente degli Stati Uniti d'America, i primi ministri e i ministri per gli affari esteri d'America, dell'Impero britannico, della Francia, dell'Italia ed i rappresentanti del Giappone hanno tenuto oggi al Quai d'Orsay due riunioni: la prima dalle 11 alle 13, la seconda dalle 15,30 alle 18.

La seduta antimeridiana è stata consacrata a udire la Delegazione polacca composta dei signori Dmowski e Piltz che hanno fatto una esposizione generale della situazione e delle rivendicazioni polacche.

Nella seduta pomeridiana la Delegazione czeco-slovacca, composta dei signori Kramars e Benes, ha esposto il suo punto di vista relativamente al bacino industriale della Slesia, intermedio fra la Boemia e la Polonia.

La prossima seduta avrà luogo domattina alle 11.

*** PARIGI, 28. — Una nota dall'*Agenzia Havas* dice:

Il Comitato dei dieci rappresentanti delle grandi potenze ha continuato oggi l'esame della sorte riservata ai possedimenti coloniali della Germania. Nella riunione del mattino esso ha continuato lo studio della questione relativa ai possedimenti tedeschi nell'Estremo Oriente e nel Pacifico, ascoltando vari delegati del Giappone, i quali hanno reclamato le isole Caroline e le isole Marshall; dell'Australia, che hanno rivendicato la Nuova Guinea; della Nuova Zelanda, che hanno richiesto le isole di Samoa; e della Cina, la quale vorrebbe riprendere Kiao-Ciao.

Nella seduta del pomeriggio, Henry Simon, ministro delle colonie, ha sostenuto energicamente dinanzi al Comitato le rivendicazioni coloniali della Francia in Africa. Esse consisterebbero complessivamente nella domanda di piena sovranità sul Togo e sul Camerun in conformità degli accordi franco-inglesi.

È noto che il Camerun fu tolto ai tedeschi quasi esclusivamente dalle truppe francesi e che nel 1916 intervennero accordi amministrativi tra la Francia e l'Inghilterra per delimitarvi la ripartizione delle rispettive zone d'influenza. La Francia proporrebbe, se tali territori le venissero assegnati, di instituirvi un regime economico e un sistema di amministrazione particolarmente liberali, che rispondano alle più alte concezioni morali che tornano ad onore dei delegati della Conferenza e che assicureranno la protezione degli indigeni e la loro elevazione a un superiore grado di civiltà.

L'esposizione di Simon, metodica e documentata, ha prodotto viva impressione sui delegati, alcuni dei quali, fra cui Lloyd George, non hanno nascosto la loro approvazione.

Il Comitato ha quindi ripreso gli scambi di vedute sulla tesi esposta ieri da Wilson, secondo la quale la sovranità coloniale della Germania sarebbe trasferita alla Società delle nazioni, la quale affiderebbe ad una o ad un'altra potenza, il mandato di amministrare un territorio o l'altro sotto il controllo internazionale. Per rendersi conto dei mezzi pratici per mettere in opera tale concezione, i delegati hanno dovuto tornare ad un esame generale dei principî stessi della Lega delle nazioni.

Il Comitato non ha preso alcuna decisione riguardo a questo complesso problema di cui dovrà momentaneamente abbandonare lo studio, essendo la sua attenzione richiamata da più urgenti problemi. Infatti, essendo le truppe polacche e czeco-slovacche alle prese alle frontiere dei due paesi su territorio contestato, il Comitato dei rappresentanti delle grandi potenze, il quale già formulò una protesta contro gli atti di violenza, vorrebbe far cessare le ostilità. Perciò a questo scopo udirà domani i delegati della Polonia e della Repubblica czeco-slovacca.

Dichiarazioni di S. E. Orlando

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 29. — L'on. Orlando ha fatto al rappresentante dell'Associazione italo-francese di espansione economica le seguenti dichiarazioni:

« La necessità di una alleanza più intima e più completa fra la Francia e l'Italia è evidente per sè stessa e non deve più manifestarsi con semplici voti.

Anche in mezzo alla gioia che ci ispira l'avvenire felice che prevediamo grazie allo splendido eroismo dei nostri soldati vittoriosi e grazie alla resistenza delle popolazioni che collaborarono alla gloriosa conquista, non possiamo non comprendere tutto il significato del valore dell'unione fraterna delle due grandi nazioni latine. Nulla le separa, tutto le unisce; sarebbe insensato negare questa verità e tutta la sua portata. Unite esse simboleggiano la forza in tutta l'estensione della parola e costituiscono l'elemento più importante, oserei quasi dire unico per la pace durevole nel mondo.

Il terribile sconvolgimento provocato dalla guerra non ci mostra in Europa che due popoli, la Francia e l'Italia, ai quali, malgrado i dolori e le rovine ammucchiati sul loro suolo è affidata la missione di diffondere sin da ora i benefici della civiltà, la più nobile e preziosa eredità dei latini, loro antenati. Non taccio, del resto, della grandezza secolare e della parte preponderante dell'Impero britannico che vuole restare potenza insulare, guardiana dell'equilibrio fra le altre nazioni. Questa unione che si affermò una volta di più sui campi di battaglia sta per essere, dopo aver resistito a tutte le prove, suggellata durante le deliberazioni dei Governi riuniti per fissare i destini del mondo.

Francesi e italiani formeranno un blocco di ottanta milioni che costituirà la migliore garanzia per la pace delle nazioni.

Nessun interesse egoista divide i due Stati, nessun contrasto può opporsi a questa unione che invece si impone.

I francesi hanno il genio e il gusto della loro razza come le ricchezze del loro paese, gli italiani che non sono loro inferiori per genialità e ardimento delle loro concezioni, porteranno larghissimamente la possanza produttrice del loro lavoro, della loro abilità e della loro frugalità.

La Francia e l'Italia usciranno dalla guerra con l'aver realizzato completamente le loro aspirazioni. Un grande dovere allora incomberà ad esse, quello di unire per sempre le loro forze e i loro sforzi per dare a sè stesse e per dare agli altri popoli un'êra di quiete e di felicità nella fioritura feconda delle più alte opere della pace ».

R. ISTITUTO LOMBARDO DI SCIENZE E LETTERE

Sunto del programma pei concorsi a premi banditi nell'adunanza solenne del 9 gennaio 1919

FONDAZIONE CONTARDO FERRINI.

Per il 1919.

Tema: Le origini e la struttura primitiva della *rindicatio*.

Scadenza 31 dicembre 1919, ore 15.

Premio medaglia d'oro al valore di L. 500.

FONDAZIONE avv. GASPARE BORGOMANERI.

Per il 1920.

Tema: Il movimento intellettuale patriottico trentino dalla caduta del Principato (1796) al giorno d'oggi.

Scadenza 1° aprile 1920, ore 15.

Premio L. 2000.

FONDAZIONE TULLO MASSARANI.

Per il 1919.

Il Bramante in Milano e in Roma. Studiare e definire i diversi caratteri dell'architettura del Bramante nel periodo lombardo e nel periodo romano.

Scadenza 31 dicembre 1919, ore 15.

Premio L. 2000.

FONDAZIONE AMALIA VISCONTI-TENGONI.

Per il 1919.

Una borsa di studio da conferirsi a un giovane di nazionalità italiana, di scarsa fortuna e che, avendo già dato prova d'ingegno non comune, di rettitudine e buona volontà, si avvî agli studi in materia di elettricità industriale, prevalentemente per perfezionamento all'estero.

Scadenza 1° aprile 1919, ore 15.

Premio L. 1200.

CRONACA ITALIANA

Per le case dei profughi. — S. E. Fradeletto, ministro per le terre liberate si è occupato di uno dei problemi più urgenti che si presentano per poter disporre il ritorno dei profughi ai loro paesi, quello dell'arredamento delle case, che dappertutto sono state svaligiate dal nemico.

Il ministro provvidamente si è rivolto alla Croce Rossa italiana perchè consenta a cedere il materiale di casermaggio che sarà dal Ministero delle terre liberate destinato allo arredamento delle case dei *profughi*.

Il presidente della Croce Rossa aderì pienamente alla proposta con una nobilissima lettera al ministro. Anche il Ministero della guerra e l'Intendenza generale del R. esercito aderirono alla domanda di S. E. Fradeletto.

Per i figli dei marinai morti in guerra. — S. E. il ministro della marina, ammiraglio Del Bono sta ultimando in questi giorni gli studi per estendere a beneficio dei figli della gente di mare morta in guerra la benefica istituzione delle navi-asilo, creata fin dal 1904 a Napoli e a Venezia. Nei limiti consentiti dalle disponibilità delle navi da radiarsi il ministro si propone anche di accogliere e agevolare, nella maggior misura possibile, i voti della Federazione della gente di mare per la fondazione di appositi asili.

Il provvedimento dell'ammiraglio Del Bono, s'inspira al duplice criterio di manifestare, con un nuovo segno, la riconoscenza del Governo verso coloro che per la patria fecero sacrificio della vita sul mare e di educare e preparare per la più grande marina mercantile nazionale elementi utili e capaci.

Navigazione aerea. — Ieri al campo di Centocelle giunse, felicemente atterrando, alle ore 17,5, un grosso biplano a tre motori proveniente da Milano e portante 10 persone. La lunga traversata venne compiuta in ore 4,32. Funzionavano da piloti i tenenti Sala e Ridolfi.

Oggi, nel pomeriggio, gli aereonauti sono intervenuti ad un ricevimento d'onore loro offerto dai giornalisti romani all'Associazione della stampa.

La stampa italiana a Parigi. — Ieri si è aperto, a Parigi, l'Ufficio della stampa italiana costituito presso la presidenza del Consiglio. L'Ufficio è aggregato alla Delegazione italiana per la Conferenza per la pace ed è stabilito nelle sale dell'Hôtel Edouard VII.

L'on. Pietro Lanza Di Scalea venne delegato da S. E. il presidente del Consiglio a dirigere l'Ufficio.

Onoranze all'Italia. — A New-York, nel vasto « Teatro Metropolitan », si è tenuta una solennissima riunione in onore dell'Italia e della nostra marina da guerra.

Il grandioso comizio venne aperto con un discorso del presidente della Società italo-americana sir Hugues. Parlarono, poscia, inneggiando alla nostra forte marina il presidente della Società Italia-America, il segretario per la marina americana, il deputato americano La Guardia e il comm. Johnson.

Tra acclamazioni all'Italia e alla sua forte marina, la riunione si sciolse.

Fra le numerosissime adesioni vi furono quelle del presidente Wilson, S. E. Sonnino e il generale Diaz.

Mercato serico. — I corrispondenti serici del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro telegrafano:

« *Tokio, 25 gennaio*. — Mercato seta invariato. Quotasi Shinshu 1 1[2 13[15 yen 1.450. Prevedonsi ulteriori ribassi ».

« *Shanghai, 22 gennaio*. — Mercato seta senza affari, prezzi deboli, leggera tendenza al ribasso. Cambio tael su Francia a 4 mesi vista frs. 6,81. — Le esportazioni a tutt'oggi della campagna 1918-1919 sono di balle 21.300 per filature all'europea bianche; 2100 per filature all'europea gialle; 11.700 sete bianche native; 7300 sete gialle native; 7900 tussah.

TELEGRAMMI " STEFANI „

WASHINGTON, 28. — Il Dipartimento di Stato è stato informato che il ministro degli esteri dell'Argentina ha dato istruzioni al ministro argentino in Francia di appoggiare il progetto del presidente Wilson per la Lega delle nazioni.

MADRID, 28. — *Camera dei deputati*. — La seduta si apre con l'animazione delle grandi occasioni. L'aula e le tribune sono gremite. Nelle tribune si contano numerosi senatori. Tutti i deputati catalani siedono ai loro scanni. Sono presenti i membri del Governo al completo.

Cambo prende la parola. Egli dichiara, tra frequenti mormorî ed interruzioni, che la Catalogna vuol governarsi da se stessa. Essa ne ha diritto. Ciò che vuole non è il decentramento, ma la sovranità.

Il presidente del Consiglio conte di Romanones, rispondendo, deplora che Cambo abbia rifiutato di collaborare alla preparazione del progetto relativo all'autonomia. L'oratore soggiunge: « Noi riteniamo tutti che l'autonomia deve essere accordata alla Catalogna. Riconosco la volontà di quest'ultima di ottenerla. Soltanto il Parlamento, espressione ed incarnazione della sovranità e della volontà nazionale, può concedere l'autonomia stessa che il Governo desidera condurre in porto in occasione della discussione del bilancio. Faccio voti per una felice soluzione di questo problema, che avvelena la Spagna e che ostacola il cammino di essa verso il progresso. Occorre che la calma venga ristabilita a Barcellona. Il Governo è deciso ad ottenere ciò per le vie legali, ma vi è inesorabilmente deciso ».

La risposta di Romanones è accolta da frequenti manifestazioni di consenso da parte della grandissima maggioranza della Camera.

La discussione è rinviata a domani.

LISBONA, 28. — Magalhaes Lima, arrestato dopo l'uccisione del

presidente Sidonio Paes, è stato posto in libertà, non essendo state provate le accuse contro di lui.

PARIGI, 29. — La Conferenza politica russa ha diretto al ministro Pichon una dichiarazione nella quale gli ambasciatori e gli uomini politici russi riuniti a Parigi proclamano a nome e per ordine del Governo unito di Russia, avente per scopo il rinascimento della patria, che l'ordine non potrà essere restaurato sulla base dei principî che prevalevano nell'antico regime. Spetterà alla Costituente eletta dal popolo russo di stabilire i nuovi principî.

Il potere emanante dal popolo si manifesterà in istituzioni di sua scelta che garantiscano la sovranità del popolo stesso e la responsabilità del potere di fronte ad esso. Vi sarà completa libertà di confessione religiosa, le prerogative ereditarie e i privilegi di classe saranno soppressi. Il regime democratico garantirà l'eguaglianza di tutti davanti alla legge e l'accesso a tutti i gradini della scala politica sociale. Sarà incoraggiata l'iniziativa privata e tutte le imprese atte ad attirare i capitali.

Quest'opera interrotta dal movimento bolscevico deve essere condotta a termine. La Russia allora adempirà a tutti gli obblighi risultanti dai trattati e dagli atti da essa sottoscritti. La Russia rivendica al pari delle altre potenze il diritto di essere indennizzata dal nemico per i danni da essa subiti durante la guerra; la Russia non può più rinunciare nè alla sua unità nè al patrimonio secolare del suo popolo.

TRIESTE, 29. — Il « *Pesti Hirlap* » scrive: Da parte jugoslava in questi giorni è pervenuto al Governo ungherese un *memorandum* nel quale viene illustrato quanto sarebbe desiderabile un avvicinamento giuridico statale fra l'Ungheria e la Jugoslavia.

Il *memorandum* menziona che si progetta quest'avvicinamento mercè la creazione di un sistema dualista fra i due Stati, uniti nella forma di una unione personale; a capo dei due Stati si metterebbe il principe ereditario serbo Alessandro. In fine viene ancora menzionato nel *memorandum* che una simile soluzione condurrebbe alla cessazione della occupazione dei territori ungheresi offrendo oltre a ciò garanzie per l'integrità territoriale dell'Ungheria.

LONDRA, 29. — Il corrispondente dell'*Agenzia Reuter* da Odessa, invia in data 24 corrente, il testo del proclama del nuovo direttorio di Kiew, che giustifica ampiamente l'accusa portata contro il preteso movimento nazionale.

Nel proclama si offrono fra l'altro 25 deciatines equivalenti a 65 acri di terreno, a ciascuno degli aderenti al partito del generale Petlure, che si arruoleranno nell'esercito di quest'ultimo.

Fobes e il generale Petlure hanno tolto il blocco da Odessa.

Attualmente i francesi tengono la grande linea Rilla-Kiew sino a Rasjelnaya, all'incrocio della linea di Kichineff ed hanno esteso ugualmente la zona di occupazione in egual misura verso l'est e in direzione di Nicolaieff.

Forze greche provenienti da Salonicco recentemente sbarcate cooperano con i francesi.

ZURIGO, 29 — Si ha da Berlino:

Il Gabinetto approvò con alcuni emendamenti il progetto di costituzione provvisoria dei rappresentanti degli Stati federali affinchè sia discusso dalla Assemblea costituente che discuterà anche quello compilato dal segretario di Stato Preuss.

Il progetto differisce da quello di Preuss, principalmente per quanto riguarda la costituzione della Camera degli Stati che non dovrebbe essere eletta da tutto il popolo tedesco, ma dai rappresentanti dei vari Ststi confederati e dovrebbe rassomigliare all'attuale Consiglio federale.

A Weimar fervono i preparativi per la riunione dell'Assemblea costitituente. Si sa che il Governo è stato, a lungo indeciso nella scelta fra Weimar e Norimberga; ha scelto Weimar per la sua situazione e perchè Norimberga, come dice qualche giornale, è dominata da Kurt Eisner.

Moltissimi giornalisti hanno già annunciato il loro arrivo. Perchè tutti possano assistere alla riunione dell'assemblea costituente sarà ridotto il numero dei posti assegnati al pubblico, al quale sono destinati soltanto cinquanta scanni.

Sarà esercitato un severo controllo sul pubblico.

Tutti gli eletti hanno accettato il mandato. È stato deciso che le donne deputate abbiano diritto al titolo di « Signora » anche se nubili.

Insieme con la assemblea costituente sarà convocata la Camera provvisoria degli Stati composta dei rappresentanti dei vari Stati confederati nominati dai rispettivi Governi. Essa esaminerà i disegni di legge e avrà un limitato diritto di voto.

Il *Lokal Anzeiger* apprende che si considera l'opportunità di una legge che stabilisca l'obbligo del lavoro.

Militari spartachiani si sono impadroniti della fortezza di Wilhelmshaven. Dopo un combattimento con gli altri soldati spartachiani sono stati debellati.

Si ha da Graz: L'assemblea nazionale provvisoria si è occupata degli avvenimenti di Marburgo. I rappresentanti del partito democratico tedesco minacciarono che la popolazione tedesca si sarebbe difesa da sè nel caso che le truppe jugoslave non fossero sostituite immediatamente da truppe dell'Intesa.

Si apprende che otto o diecimila persone, radunaronsi per ricevere la Commissione americana e si recarono al Municipio. Quivi le truppe jugoslave agli ordini del generale Maister fecero fuoco uccidendo 17 persone e ferendone gravemente settanta e leggermente cento. La Missione americana è partita subito.

PARIGI, 29. — Il *Matin* dice che il presidente Wilson lascerà l'Europa il 12 febbraio per recarsi al Congresso per la lettura del consueto messaggio presidenziale.

Sarà assente per cinque settimane.

MADRID, 29. — *Senato*. — L'ex-ministro della guerra, generale Azna, dice che l'esercito è frequentemente oggetto di insulti a Barcellona. Egli reclama estreme misure per porre rimedio a questo stato di cose.

Il presidente del Consiglio, conte di Romanores, risponde: Non è uno stato di guerra, ma lo stato di pace che vogliamo a Barcellona. Il Governo non potrebbe rendere l'intera popolazione di Barcellona responsabile degli eccessi di qualcuno.

Camera dei Deputati. — Si riprende la discussione dell'interpellanza Cambo sull'autonomia della Catalogna.

Domingo, deputato repubblicano catalano, dice: Non vogliamo smembrare la Spagna, non lottiamo contro la Spagna, ma vogliamo creare una Spagna nuova. Noi lottiamo contro lo stato spagnuolo attuale. Se il Parlamenlo non desse al problema la soluzione che noi abbiamo qui presentato, l'intera Catalogna vedrebbe con soddisfazione il fatto che noi cercassimo e ottenessimo in qualsiasi altro modo la soluzione stessa.

Il conte di Romanones risponde: La risposta che ho dato ieri a Cambo vale per tutte e perciò invito i deputati catalani a discutere il progetto del Governo circa l'autonomia della Catalogna. Desidero nello stesso tempo che si proceda ad una discussione ampia ed immediata.

NEW YORK, 29. — Mac Lean, direttore distrettuale dell' Ufficio del commercio estero ed interno, è stato nominato rappresentante del Ministero del commercio per l'Italia, in qualità di commissario speciale del commercio.

Mac Lean, per conto del Dipartimento americano del commercio, farà uno studio sulle condizioni industriali d'Italia.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*